



Società Dante Alighieri
Ginevra

(Fondata nel 1906)

STATUTO

Società Dante Alighieri di Ginevra

Statuto

Art. 1 - Origine, denominazione, scopo, durata e sede legale

La Società Dante Alighieri è un'Associazione non lucrativa di utilità pubblica, in conformità alle disposizioni dell'Art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero. Costituita in Ginevra nel 1906, l'associazione ha come scopo la promozione della cultura e dell'arte, per la tutela e la diffusione della lingua e della cultura italiane, ravvivando i legami dei connazionali all'estero con la madre patria e alimentando tra gli stranieri l'amore per la cultura, la civiltà e la lingua italiana.

A tale fine promuove conferenze, concerti, rappresentazioni, corsi di lingua, escursioni ed altre manifestazioni culturali; opera per la diffusione del libro italiano, segnalando con i mezzi idonei le nuove pubblicazioni e mettendo a disposizione degli interessati la propria biblioteca.

La durata dell'Associazione è indeterminata.

La "Società Dante Alighieri" ha la propria sede legale in Ginevra.

Art. 2 - Oggetto sociale

Per il conseguimento delle sue finalità la "Società Dante Alighieri" istituisce corsi di lingua e di cultura italiana, diffonde, pubblica e promuove l'editoria italiana, organizza conferenze, eventi e itinerari culturali, manifestazioni artistiche e musicali, assegna premi e borse di studio e si avvale di qualunque altra idonea iniziativa volta a reperire i fondi necessari allo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse connesse. Partecipa alle attività intese a promuovere ogni manifestazione rivolta a illustrare l'importanza della diffusione della lingua, della cultura e delle creazioni del genio e del lavoro italiani.

La Società Dante Alighieri non ha carattere politico né confessionale e si astiene da qualsiasi forma di attività che non rientri nelle proprie finalità.

La Società può svolgere tutte le iniziative volte al raggiungimento dell'oggetto sociale ritenute utili e opportune dai suoi organi dirigenti.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Società sviluppa e mantiene contatti e collaborazioni con la "Società Dante Alighieri" di Roma e le analoghe Associazioni esistenti in Svizzera.

Per l'organizzazione delle proprie manifestazioni la Società collabora con il Consolato generale d'Italia a Ginevra e con altre Società e associazioni culturali svizzere e italiane.

Art. 3 - Organi dell'Associazione

Sono Organi della "Società Dante Alighieri" di Ginevra:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- i Revisori dei Conti.

Gli Organi durano in carica per due anni e sono rieleggibili.

Art. 4 - I Soci

Possono far parte della "Società Dante Alighieri" le persone fisiche e giuridiche, gli enti pubblici e privati che accettano il presente Statuto, indipendentemente da ogni particolare nazionalità, confessione religiosa o ideologia politica.

Art. 5 - Tipologie di soci

I soci si distinguono in:

- 1) ordinari, tenuti al pagamento annuale di una quota associativa;
- 2) sostenitori, che contribuiscono annualmente con donazioni in denaro o altra utilità di valore superiore alla quota prevista per i soci ordinari;
- 3) benemeriti, per segnalati servizi, elargizioni e donazioni cospicue fatte alla "Società Dante Alighieri";
- 4) onorari, in riconoscimento di contributi fondamentali alla diffusione della lingua e della cultura italiane.

Possono diventare soci ordinari tutti coloro che ne fanno domanda e versano la quota annuale fissata dall'Assemblea. Sull'ammissione e l'esclusione dei Soci delibera il Consiglio, salvi restando i diritti dell'Assemblea previsti dal successivo Art. 7.

I soci onorari sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Assemblea dei soci

L'Assemblea Generale è l'organo supremo dell'Associazione con competenza generale su tutti gli affari dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta l'anno e in Assemblea straordinaria ogni volta che almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno o su domanda scritta e motivata di almeno un quinto dei soci.

L'assemblea è convocata, con preavviso di almeno quindici giorni, dal Presidente, con comunicazione contenente anche l'ordine del giorno e l'indicazione della sede e della data.

Art. 7 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- delibera sulle proposte di modifiche dello Statuto sociale;
- approva la relazione del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente, accompagnato dalla relazione dei revisori dei conti e il bilancio preventivo dell'anno in corso;
- elegge, il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo;
- elegge un Revisore dei Conti e un revisore supplente;
- tratta argomenti relativi alla vita della Società;
- modifica, se necessario, la quota annuale di adesione alla Società;
- nomina, su proposta del Consiglio, i soci onorari;
- ratifica o rigetta le delibere del Consiglio relative all'ammissione o esclusione dei soci.

Le decisioni dell'Assemblea sono valide quando sono approvate dalla maggioranza assoluta dei soci presenti. I membri del Consiglio Direttivo hanno diritto di voto salvo per l'approvazione della relazione del Consiglio stesso e dei conti dell'esercizio precedente.

Le decisioni che implicano una modifica dello Statuto devono essere approvate da almeno i due terzi dei presenti, di persona o tramite delega.

I soci possono, con apposito atto, nominare un delegato per l'assemblea; il delegato potrà essere esclusivamente un altro socio e disporrà del numero di voti corrispondenti al numero di deleghe in suo possesso.

Art. 8 – Il presidente

Il presidente:

- ha la rappresentanza legale della Società;
- vigila sul rispetto dello Statuto;
- convoca l'assemblea;
- convoca e presiede, con diritto di voto, il Consiglio Direttivo;
- controlla l'esecuzione delle delibere del Consiglio;
- firma i contratti di lavoro e i mandati;
- con firma congiunta insieme al Tesoriere o un altro membro del Consiglio Direttivo emana gli ordini di pagamento e di incasso.

In caso di assenza del Presidente, questo è sostituito a tutti gli effetti dal Vicepresidente. In caso di assenza prolungata o di dimissioni, il Vicepresidente presiede a tutti gli effetti la Società e convoca entro tre mesi un'Assemblea per la nomina del nuovo presidente.

Art. 9 – Il Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da almeno 6 membri eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio direttivo:

- dirige e amministra la Società;
- promuove ed esegue le decisioni dell'Assemblea per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Art. 1.

Nella sua prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, il Bibliotecario e il Direttore dei corsi. Qualora il numero di membri del Consiglio Direttivo, per dimissioni o indisponibilità di Consiglieri, scendesse al di sotto del numero minimo previsto dallo Statuto, il Presidente convoca un'Assemblea straordinaria per procedere alla nomina di nuovi membri.

Il Consiglio Direttivo può decidere di escludere un membro dell'Associazione per un motivo particolarmente serio che influisce sulla reputazione o sul buon andamento delle attività dell'associazione. Tale decisione dovrà successivamente essere ratificata dall'Assemblea Generale.

Art. 10 – Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno e tutte le volte che il Presidente ritenga opportuno convocarlo, o ne sia richiesto, previa comunicazione degli argomenti, da un terzo dei consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

I consiglieri che non abbiano partecipato a cinque sedute consecutive, senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti dalla carica.

Art. 11 – Revisori dei conti

Il revisore dei conti e il revisore supplente sono eletti dall'Assemblea. La carica di Revisore è incompatibile con quella di Presidente o membro del Consiglio della Società.

I revisori dei conti:

- controllano la tenuta della contabilità;
- verificano la rispondenza della stessa alle delibere del Consiglio Direttivo e alle norme statutarie;
- allegano al consuntivo annuale una relazione di certificazione del bilancio stesso.

Art. 12 – Risorse finanziarie

La "Società Dante Alighieri" provvede allo svolgimento della sua attività con le quote associative delle varie categorie di soci, i doni e contributi di enti e di singoli, i redditi del patrimonio sociale, gli introiti derivanti dallo svolgimento delle proprie attività e dei corsi di lingua.

La “Società Dante Alighieri” utilizza gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

I debiti della società sono protetti nei confronti di terzi, fino alla concorrenza del patrimonio della stessa quale figura dai conti di gestione approvati annualmente dall'Assemblea. È esclusa la responsabilità personale dei soci.

Art. 13 – Gratuità delle cariche

Tutte le cariche elettive della società sono gratuite. Nessuna retribuzione è prevista per le attività svolte dai membri degli organi direttivi nell'esercizio delle loro funzioni statutarie.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricevere un rimborso per le spese sostenute per rappresentare l'Associazione. Possono egualmente ricevere un'indennità per la realizzazione di attività che eccedono l'ambito della funzione. Tali compiti non possono comunque comportare un ruolo decisionale.

Art. 14 – Modifiche delle Statuto

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

Le proposte di modifica devono essere presentate per iscritto e comunicate dal Presidente ai soci almeno un mese prima della data stabilita per la riunione dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria.

Art. 15 – Scioglimento della Società

L'assemblea generale può a ogni momento decidere lo scioglimento dell'Associazione, con una maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

In caso di scioglimento la “Società Dante Alighieri” ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative riconosciute di pubblica utilità e beneficiarie dell'esonero delle imposte.

In nessun caso i beni potranno essere restituiti ai fondatori o ai membri o utilizzati a loro vantaggio in tutto o in parte e in qualsiasi modo.

L'Assemblea generale che decide lo scioglimento designa l'organismo o gli organismi beneficiari.

Statuto approvato dall'Assemblea Generale del 16 settembre 2019